

Decisione n. 15/2025

R.G. 10/2025 TF

(PF 1/2025)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano - Presidente

Avv. Elisa Brigandì - Componente

Avv. Lorenza Mel - Componente estensore

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del giorno 8 del mese di luglio 2025, con la presenza delle parti come da verbale, nel procedimento disciplinare n. 1/2025, come da deferimento a carico di:

1. **Davide CAFERRI**, nato il 9.5.1993 a Acquaviva delle Fonti (tess. n. QF004521);
2. **Salvatore MESSINA**, nato il 21.12.1966 a Messina (tess. n. QF004920);
3. **Angela AZZONE**, nata il 25.11.1975 a Massafra (tess. n. QF002681);
4. **Egidio MASSAFRA**, nato il 2.1.1955 a Talsano (tess. n. TA0037);
5. **Vincenzo DE BENEDETTO**, nato il 4.10.1974 a Taranto (tess. n. TA1101);
6. **Massimo BUZZACCHINO**, nato il 6.9.1988 a Taranto (tess. n. TA1079);
7. **ASD Nuova Atletica Taranto** (cod. TA479);

pronuncia la seguente

DECISIONE

Fatto e Svolgimento del processo

Il procedimento trae origine da un esposto ricevuto via e-mail dalla Procura Federale in data 27 dicembre 2024 dal tesserato FIDAL sig. Nicola Nicolau, nei confronti di alcuni atleti tesserati per la ASD Nuova Taranto e dell'associazione stessa, per denunciare irregolarità occorse in occasione di alcune manifestazioni sportive tenutesi nel 2024 nella regione Puglia.

L'indagine veniva avviata il 23 gennaio 2025, con l'apertura del fascicolo 1/2025, al quale in data 19 marzo 2025 veniva riunito il procedimento iscritto al n. 10/2025, connesso soggettivamente e oggettivamente, per condotte asseritamente ascrivibili sempre alla ASD Nuova Atletica Taranto e a suoi tesserati, denunciate, in questo caso, dalla sig.ra Gilda Gigante e dal sig. Antonio Cancellieri, presidente della ASD Taranto Sportiva.

Successivamente, il 20 marzo 2025, la Procura Generale del CONI accoglieva l'istanza di proroga delle indagini, concedendola nella misura di quaranta giorni decorrenti dalla scadenza del termine nominale.

All'esito delle attività investigative l'Ufficio della Procura Federale riteneva provate una serie di irregolarità occorse durante alcune manifestazioni podistiche tenutesi in Puglia nel 2024, tutte di fatto riconducibili a tesserati della ASD Nuova Atletica Taranto e nello specifico:

1. gara "Corri in Birrificio" svoltasi il 23 giugno 2024 a Massafra (TA), ove la sig.ra **Carmen ALABRESE** (tesserata ASD Nuova Atletica Taranto) è risultata partecipante alla gara ed aver tagliato il traguardo regolarmente nonostante si trovasse quel giorno in altro luogo di altra regione, come dalla stessa ammesso in sede di audizione il 20 febbraio 2025 e come dimostrato anche dalle prove documentali acquisite dalla Procura, quali fotografie e schermata GPS, mentre il sig. **Davide CAFERRI**, sempre tesserato per la ASD Nuova Atletica Taranto e presente alla manifestazione, avrebbe tagliato il traguardo con lo stesso identico tempo della sig.ra Alabrese;
2. gara "Statte in Corsa" tenutasi il 14 luglio 2024 a Statte (TA), nella quale il sig. **Emiliano GIACOVAZZO**, tesserato ASD Nuova Atletica Taranto, era assente come dallo stesso dichiarato in sede di audizione del 24 febbraio 2025, sebbene è risultato aver tagliato il traguardo di arrivo con lo stesso tempo del sig. **Salvatore MESSINA**, partecipante alla corsa e tesserato presso la ASD Nuova Atletica Taranto;
3. gara "Corri Castellaneta", tenutasi in data 1 dicembre 2024 a Castellaneta (TA), in cui la sig.ra **Angela AZZONE**, tesserata ASD Nuova Atletica Taranto, ha corso senza pettorale senza che il giudice di gara arbitro alle corse sig. Egidio Massafra, pur preso atto della irregolarità, non avesse adottato i doverosi provvedimenti del caso, come

acclarato sia con le dichiarazioni rese da testimoni che con le dichiarazioni confessionarie rese dalla sig.ra Azzone dal sig. Massafra (dichiarazioni di cui tuttavia si tratterà più avanti).

L'Ufficio della Procura Federale appurava, quindi, come la registrazione degli arrivi al traguardo fosse stata rilevata grazie ad un dispositivo elettronico (*transponder*, detto anche *chip* o *microchip*) che trasmette un codice univoco relativo all'atleta ad un sistema automatico di rilevamento, deducendone che, risultando gli assenti Alabrese e Giacomazzo aver tagliato il traguardo di arrivo con lo stesso tempo rispettivamente di Caferri e Messina, questi ultimi avessero indossato oltre ai loro *transponder* anche quelli assegnati agli atleti assenti.

Veniva inoltre accertato che la distribuzione dei dispositivi elettronici nelle gare in questione è stata effettuata dai signori Vincenzo DE BENEDETTO e Massimo BUZZACCHINO, rispettivamente Presidente e Vicepresidente ASD Nuova Atletica Taranto, società alla quale risultano tesserati tutti gli atleti coinvolti.

Secondo la Procura Federale, tali dirigenti avrebbero consegnato agli atleti Caferri e Messina anche i *transponder* di quelli assenti perché i dispositivi elettronici di rilevamento, come emerge dalle dichiarazioni rese dai sig.ri Pasquale Capurso e Ilaria Malcangi e dalla documentazione acquisita, non erano nella disponibilità o custodia iniziale degli atleti cui erano collegati nominalmente, bensì sono stati di volta in volta consegnati ai responsabili delle singole società (quindi al Presidente e Vicepresidente della ASD Nuova Atletica Taranto) dalle aziende che forniscono i sistemi di cronometraggio.

La Procura Federale provvedeva conseguentemente, in data 29 aprile 2025, alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, assegnando termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive.

Il 23 maggio 2025, i Signori Caferri, Messina e De Benedetto (quest'ultimo in proprio e quale legale rappresentante della ASD Nuova Atletica Taranto), avanzavano proposta di patteggiamento ex art. 60 Reg. Giustizia, non accolta, all'evidenza, essendo contestata l'aggravante dell'illecito sportivo di cui all'art. 9 comma 3 lettera k) R.G. («*aver commesso*

l'illecito per eseguire od occultare un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio»).

In data 9 giugno 2025 Il Procuratore Federale Avv. Michele Ponzelletti e il Sostituto Procuratore Federale Avv. Fabio Portelli procedevano infine con la notifica dell'atto di deferimento agli incolpati di seguito indicati e con le contestazioni che testualmente si riportano:

1. Sig. **Davide CAFERRI** (tess. n. QF004521 – cod. Soc. TA479) perché, in data 23 giugno 2024, in Massafra, in occasione della manifestazione sportiva “Corri nel Birrificio”, tagliava il traguardo indossando, sulla propria persona, il microchip intestato alla sig.ra Carmen Alabrese, oltre al proprio personale microchip, così consentendo ad atleta assente alla competizione di figurare come presente, alterando il risultato della gara, in violazione di plurime norme Statutarie e Regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità. Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co.1 e art. 2 co.1 e 2 Reg. Giust Fidal; artt. 1, 2, 3 Codice di Comportamento Sportivo; art. 13 bis Statuto CONI. Con l'aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. K) Reg. Giust FIDAL.
2. Sig. **Salvatore MESSINA** (tess. n. QF004920 – cod. Soc. TA479) perché, in data 14 luglio 2024 in Statte, in occasione della manifestazione sportiva “Statte in Corsa”, tagliava il traguardo indossando sulla propria persona il microchip intestato al sig. Emiliano Giacobazzo, oltre al proprio personale microchip, così consentendo ad atleta assente alla competizione, di figurare come presente, alterando il risultato della gara, in violazione di plurime norme Statutarie e Regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità. Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co. 1 e art. 2 co. 1 e 2 Reg. Giust Fidal; artt. 1, 2, 3 Codice di Comportamento Sportivo; art. 13 bis Statuto CONI. Con l'aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. K) Reg. Giust FIDAL.
3. Sig.ra **Angela AZZONE** (tess. n. QF002681 – cod. Soc. TA479) perché, in data 1° dicembre 2024, in Castellaneta, in occasione della manifestazione sportiva “Corri

Castellaneta”, prendeva parte alla menzionata gara non indossando il pettorale, pur essendo stata intimata ad indossarlo, in violazione di plurime norme Statutarie e Regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità. Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co.1 e art. 2 co.1 e 2 Reg. Giust Fidal; artt. 1, 2, 3 Codice di Comportamento Sportivo; art. 13 bis Statuto CONI. Con l’aggravante di cui all’art. 9, comma 3, lett. K) Reg. Giust FIDAL.

4. Sig. **Egidio MASSAFRA** (tess. TA0037) perché, in data 1 dicembre 2024, in Castellaneta, in occasione della manifestazione sportiva “Corri Castellaneta”, nella propria qualità di giudice e, precisamente, di arbitro alle corse, pur avendo chiaramente rilevato che la sig.ra Angela Azzone non indossava il pettorale, non adottava provvedimenti disciplinari di alcun tipo nei confronti della medesima, venendo meno ai doveri legati al proprio ruolo, in violazione di plurime norme Statutarie e Regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità. Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co.1 e art. 2 co.1 e 2 Reg. Giust Fidal; artt. 1, 2, 3 Codice di Comportamento Sportivo; art. 13 bis Statuto CONI. Con l’aggravante di cui all’art. 9, comma 3, lett. K) Reg. Giust FIDAL.
5. Sig. **Vincenzo DE BENEDETTO** (tess. n. TA1101 – cod. Soc. TA479), perché, nella propria qualità di presidente della ASD Nuova Atletica Taranto, in concorso con il sig. Massimo Buzzacchino, in data 23 giugno 2024 in Massafra, in occasione della gara “Corri nel Birrificio”, consegnava all’atleta Davide Caferri un microchip collegato al nominativo della sig.ra Carmen Alabrese, in realtà assente; in data 14 luglio 2024 in Statte, in occasione della manifestazione sportiva “Statte in Corsa”, consegnava all’atleta Salvatore Messina un microchip collegato al nominativo dell’atleta Emiliano Giacobazzo, in realtà assente, così consentendo ad atleti assenti alle su menzionate competizioni di figurare come presenti ed così alterando il risultato delle sopra indicate gare, in violazione di plurime norme Statutarie e Regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità. Violazione art. 6 comma 1 lett. b)

Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co.1 e art. 2 co.1 e 2 Reg. Giust Fidal; artt. 1, 2, 3 Codice di Comportamento Sportivo; art. 13 bis Statuto CONI. Con l'aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. K) Reg. Giust FIDAL.

6. Sig. **Massimo BUZZACCHINO** (tess. n. TA1079 – cod. Soc. TA479) perché, nella propria qualità di vicepresidente della ASD Nuova Atletica Taranto, in concorso con il sig. Vincenzo De Benedetto, in data 23 giugno 2024 in Massafra, in occasione della gara “Corri nel Birrificio”, consegnava all’atleta Davide Caferri un microchip collegato al nominativo del sig. Carmen Alabrese, in realtà assente; in data 14 luglio 2024 in Statte, in occasione della manifestazione sportiva “Statte in Corsa”, consegnava all’atleta Salvatore Messina un microchip collegato al nominativo dell’atleta Emiliano Giacobazzo, in realtà assente, così consentendo ad atleti assenti alle su menzionate competizioni di figurare come presenti e così alterando il risultato delle sopra indicate gare, in violazione di plurime norme Statutarie e Regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità. Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co.1 e art. 2 co.1 e 2 Reg. Giust Fidal; artt. 1, 2, 3 Codice di Comportamento Sportivo; art. 13 bis Statuto CONI. Con l'aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. K) Reg. Giust FIDAL.
7. **ASD Nuova Atletica Taranto** (cod. Soc. TA479): a titolo di responsabilità diretta ex art. 1, comma 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente Sig. Vincenzo De Benedetto, dal proprio vicepresidente sig. Massimo Buzzacchino, così come sopra riportati; a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione al comportamento posto in essere dai propri tesserati Davide Caferri, Salvatore Messina e Angela Azzone, così come sopra riportati.

Atti e fonti di prova trasmessi con il fascicolo delle indagini sono costituiti da:

1. segnalazione del 27 dicembre 2024 proveniente dal sig. Nicola Nicolau con documentazione allegata;
2. verbale audizione Nicolau del 12 febbraio 2025;

3. verbale audizione sig. Roberto Annoscia del 12 febbraio 2025;
4. richiesta trasmissione documentazione del 14 febbraio 2024 con relativo riscontro del GGG 17 febbraio 2025 (classifica gara Castellaneta 1 dicembre 2025);
5. verbale audizione sig.ra Carmen Alabrese del 20 febbraio 2025;
6. verbale audizione del sig. Caferri del 20 febbraio 2025,
7. verbale audizione del sig. Salvatore Messina del 24 febbraio 2025 e documentazione allegata;
8. verbale audizione sig. Emiliano Giacobazzo del 24 febbraio 2025;
9. verbale audizione sig.ra Angela Azzone del 26 febbraio 2025;
10. verbale audizione del sig. Marco Pepe del 28 febbraio 2025;
11. verbale audizione del sig. Vincenzo De Benedetto del 4 marzo 2025 e documentazione allegata;
12. verbale audizione del sig. Massimo Buzzacchino del 4 marzo 2025;
13. segnalazione del sig. Antonio Cancellieri e documentazione allegata del 24 febbraio 2025;
14. verbale audizione del sig. Egidio Massafra del 11 marzo 2025;
15. fascicolo PF n. 10/FIDAL/2025;
16. verbale di audizione del sig. Pasquale Capurso del 1 aprile 2025;
17. richiesta informazioni al Gruppo Giudice Gare del 2 aprile 2025 con relativo riscontro in pari data;
18. verbale audizione sig.ra Ilaria Malcangi del 9 aprile 2025;
19. verbale audizione sig. De Benedetto del 21 maggio 2025 ex art. 56 co 4 R.G.FIDAL;
20. verbale audizione sig.ra Azzone del 21 maggio 2025 ex art. 56 comma 4 R.G. FIDAL;
21. verbale audizione Massimo Buzzacchino del 22 maggio 2025 ex art. 56 comma 4 R.G. FIDAL;
22. verbale audizione Davide Caferri del 22 maggio 2025 ex art. 56 comma 4 R.G. FIDAL;
23. verbale audizione Salvatore Messina del 22 maggio 2025 ex art 56 co 4 R.G. FIDAL.

Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16 giugno 2025, fissava l'udienza di trattazione per il giorno 8 luglio 2025.

Gli incolpati depositavano tutti separate memorie difensive ex art. 42 R.G., sia Egidio Massafra difeso dall'Avv. Mattia Praloran (27 giugno 2027), sia quelli difesi dagli Avv.ti Francesco Termini e Maria Alessandra Termini, cioè De Benedetto Vincenzo, in proprio e quale Presidente della ASD Nuova Atletica Taranto (27 giugno 2025), nonché Angela Azzone, Massimo Buzzacchino e Davide Caferri (30 giugno 2025).

In difesa di Egidio Massafra, l'Avv. Mattia Praloran sollevava eccezione di incompetenza del Tribunale Federale perché organo competente in materia tecnica sarebbe il Fiduciario Nazionale GGG, eccezione di nullità dell'audizione personale in fase di indagini per violazione art. 24 e 111 della Costituzione e 15 regolamento Giustizia FIDAL, infine, nel merito, deduceva l'insussistenza di illecito disciplinare.

Per le posizioni De Benedetto, ASD Nuova Atletica Taranto, Buzzacchino, Azzone, Messina, e Caferri, i Difensori Avv.ti Francesco Termini e Maria Alessandra Termini hanno chiesto dichiararsi nullo il procedimento e il deferimento della Procura Federale, poiché non sarebbe stata fornita alcuna motivazione della mancata ammissione al richiesto "patteggiamento senza incolpazione", in ogni caso dichiarando il non luogo a procedere essendo il caso meritevole di archiviazione sin dalla fase delle indagini, nonché l'inesistenza di alcun illecito sia per i tesserati che per la A.S.D. per responsabilità oggettiva.

All'udienza di discussione le difese degli incolpati illustravano le rispettive posizioni e concludevano come da precedenti memorie difensive, mentre l'Ufficio della Procura federale si è riportato al quadro probatorio indicato nell'atto di deferimento concludendo con le seguenti richieste:

- De Benedetto 8 mesi di inibizione;
- Buzzacchino 8 mesi di inibizione;
- Caferri 6 mesi di squalifica;
- Messina 6 mesi di squalifica;
- Azzone 4 mesi di squalifica;
- Massafra 4 mesi di squalifica;
- ASD Nuova Atletica Taranto 1000 euro di ammenda.

All'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025 il Tribunale si è riservato.

MOTIVI

L'eccezione preliminare di nullità del procedimento sollevata, con esclusione del Massafra, dalla difesa degli altri soggetti costituiti, è palesemente infondata sia perché, a mente dell'art. 60 R.G. FIDAL, la contestazione dell'illecito sportivo è radicalmente ostativa all'applicazione della sanzione senza incolpazione e a prescindere dalla presenza di un motivato diniego della Procura Federale, sia perché non vi è norma che imponga tale radicale invalidità, essendo le nullità assolute espresse e tassative.

Sotto altro e generale profilo, si evidenzia che in questa decisione non si tiene alcun conto delle dichiarazioni rese nelle audizioni svoltesi innanzi alla Procura Federale, nel corso delle indagini disciplinari e senza assistenza del difensore, dagli Incolpati signori Egidio Massafra l'11 marzo 2025 (il cui Difensore ha sollevato la questione), Vincenzo De Benedetto il 4 marzo 2025 e Salvatore Messina il 24 febbraio 2025, ostandovi - allo stato - costante giurisprudenza della Giustizia Sportiva FIDAL, nella specie essendo evidente sin dall'inizio delle indagini - come in appresso si comprenderà meglio - che si trattava di persone non meramente informate dei fatti, ma direttamente attinte dalle segnalazioni disciplinari e già potenziali responsabili (da ultimo Trib. Fed. 5/2025, Trib. Fed. 6/2022, confermata da Corte Fed. Appello 4/2022).

Sulle posizioni Massafra e Azzone.

Per i fatti accaduti nella gara "Corri Castellaneta" del 1° dicembre 2024, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di incompetenza del Tribunale Federale, sollevata dalla Difesa del Sig. Massafra, sostenendosi che organo competente in materia disciplinare tecnica sarebbe il Fiduciario Nazionale del Gruppo Giudici Gare (GGG), avente anche compiti di vigilanza sull'applicazione del Regolamento Tecnico Internazionale (RTI).

L'eccezione è tuttavia infondata, sia pur nei termini che seguono, appartenendo il caso alla cognizione di questo Tribunale Federale, quale emerge dalla ricostruzione del quadro normativo.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello Statuto FIDAL «*I giudici di gara sono inquadrati con*

autonomia tecnica e operativa nel Gruppo Giudici Gare (GGG) la cui attività è disciplinata da apposito regolamento» (disposizione poi ribadita dall'art. 24 del Regolamento Organico vigente).

La disciplina di settore è contenuta nel “Regolamento Gruppo Giudici Gare”, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 255 del 13 Giugno 2024 e ratificato dal Consiglio Federale FIDAL con delibera n. 67 del 28 Giugno 2024, dal quale si ricava, per quanto qui interessa, che:

1. il GGG *«fa parte, sia a livello centrale sia a livello periferico, della struttura organizzativa della FIDAL e ne utilizza sedi, uffici, mezzi e personale»* (art. 1.2);
2. il GGG ha sui Giudici *«potestà disciplinare, attraverso proprie strutture, per fatti squisitamente tecnici»* (art. 2.2);
3. Il Giudice è tenuto a *«osservare lo Statuto della FIDAL, il Regolamento del G.G.G. ed ogni altra norma o disposizione emanata dalla FIDAL o dal G.G.G.»* (art. 31.1.1);
4. *«Il Giudice è soggetto a provvedimenti interni del G.G.G. in via esclusiva per fatti squisitamente tecnici. Per fatti diversi sono competenti gli Organi di Giustizia Federale. In particolare, i provvedimenti tecnici interni al G.G.G. possono riguardare palesi inosservanze del Regolamento Tecnico Internazionale e/o delle manifestazioni, nonché violazioni a quanto previsto dall'articolo 31...»* (art. 32.1);
5. Il Fiduciario Nazionale GGG è l'organo che *«istruisce le pratiche relative ai provvedimenti disciplinari per il loro inoltro ai competenti Organi Federali»* a seguito di segnalazione degli organi territoriali del GGG (6.7.7);
6. *«Sono sanzioni interne al G.G.G.: - il richiamo tecnico; - il richiamo tecnico con diffida; - la deplorazione; - la sospensione dall'attività per un massimo di giorni 30»* (art. 32.2);
7. *«Tutti i provvedimenti qui contemplati vengono adottati dal Fiduciario Nazionale, anche su segnalazione dei Fiduciari Regionali e/o Provinciali o di altri Organi federali o sulla base delle risultanze dei rapporti arbitrali e/o dei risultati della gara nel corso della quale si sono verificati gli episodi contestati»* (art. 32.4).

Dall'analisi del regolamento deriva, evidentemente, che la condotta contestata dalla Procura Federale al Sig. Massafra appartiene alla cognizione del Tribunale Federale poiché, secondo la prospettazione accusatoria, è stata realizzata non solo in violazione di norme regolamentari tecniche, ma anche commettendo l'illecito sportivo di cui all'art. 2 comma 2 R.G., oltre ad essere, nell'insieme, comunque aggravata ai sensi dell'art. 9 comma 3 lett. k) R.G..

Dal momento che tale ipotesi appare nella sostanza non manifestamente infondata, si è così radicata esattamente la competenza di questo Tribunale Federale sulla posizione del Sig. Egidio Massafra e in tal senso l'eccezione in esame è preliminarmente rigettata.

Non vi è infatti alcun dubbio che, alla luce del Regolamento GGG sopra analizzato, siano del tutto estranee al ristretto ambito di competenza settoriale ivi delineato:

- sia la fattispecie "incriminatrice" dell'illecito sportivo, delineata dall'art. 2 comma 2 R.G., secondo cui tale «...*si intende ogni atto, comportamento od omissione diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio*»;
- sia la circostanza aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k) R.G., il quale stabilisce che sussiste quando l'illecito è stato commesso «...*per eseguire od occultare un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio*».

Ciò posto si osserva che, con l'atto di deferimento, viene ipotizzato che la condotta posta in essere dal Massafra, il quale «...*nella propria qualità di giudice e, precisamente, di arbitro alle corse, pur avendo chiaramente rilevato che la sig.ra Angela Azzone non indossava il pettorale, non adottava provvedimenti disciplinari di alcun tipo nei confronti della medesima, venendo meno ai doveri legati al proprio ruolo...*», è stata posta in essere con l'intento, come prevede il ripetuto art. 2.2 R.G., di «*alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio*» e con l'aggravante, di cui al pure citato art. 9.3.k) R.G., di avere commesso illecito sportivo «...*per eseguire od occultare un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio*».

Tuttavia nella valutazione va rilevato che nel deferimento, così come nel precedente atto

conclusivo delle indagini, non si va oltre la mera enunciazione normativa, poiché non è indicato né quale siano i profili della condotta - oggettivo e soggettivo - che possano integrare la grave fattispecie dell'illecito sportivo doloso, né in cosa si sostanzierebbe l'aggravante specifica (che deve consistere nel vantaggio perseguito ovvero ottenuto: se l'esecuzione o l'occultamento di un altro illecito, se l'assicurare a sé o ad altri una qualsivoglia utilità nella gara).

Sul punto non soccorre neppure la narrativa del deferimento, racchiusa nel punto n. 6 ove si legge che (come poi quasi duplicato nell'incolpazione formale) *«con riferimento alla gara "Corri Castellaneta", tenutasi a Castellaneta in data 1.12.24, è stato accertato che la sig.ra Angela Azzone (tesserata ASD Nuova atletica Taranto) abbia corso senza pettorale e che il giudice sig. Egidio Massafra, arbitro alle corse, preso atto dell'irregolarità, non abbia adottato i doverosi provvedimenti del caso; in tal senso depongono le audizioni espletate dei tesserati presenti alla gara, nonché le ammissioni confessorie dei sig.ri Azzone e Massafra»*.

In definitiva non emerge, neppure dagli atti, alcuno degli elementi costitutivi né dell'illecito sportivo ex art. 2 comma 2 R.G., né dell'aggravante ex art. 9 comma 3 lett. k) R.G., infrazioni disciplinari particolarmente riprovevoli e caratterizzate dalla precisa volontà di perseguire un fine vietato dall'ordinamento.

Ciò in quanto non vi è prova dell'elemento soggettivo, quantomeno alla luce del fatto che l'atleta Angela Azzone, come dedotto dal Difensore del Massafra, pur non indossando il pettorale, risulta avere installato il *transponder* che ha consentito di identificarla, di rilevarne il tempo di arrivo e di inserirla regolarmente al terzo posto nella classifica finale ufficiale della competitiva femminile (che è stata omologata dal Fiduciario Regionale GGG e sulla quale non risultano osservazioni, né impugnative), sicché non si ravvedono gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, né dell'illecito né dell'aggravante.

Senonché, anche al netto delle fattispecie dolose che sono state escluse in rito e nel merito, si deve evidenziare che la Procura Federale ha comunque chiaramente individuato, nella essenziale dimensione fattuale, una condotta che nel deferimento deduce essere in contrasto con plurime norme regolamentari: si tratta invero di indicazione assolutamente

generica, ma che deve essere presa ugualmente in considerazione dal momento che non si è verificata la benché minima violazione del diritto di difesa.

L'incolpato infatti nulla ha eccepito ed ha comunque preso analitica posizione, identificando correttamente le disposizioni regolamentari in questione, nel contempo correttamente argomentando in profondità punto per punto.

In questo senso, però, la condotta rientra esattamente nel perimetro delineato dall'art. 31.1.1 e dall'art. 32.1 del Regolamento GGG, atteso che – una volta escluse come sopra le più gravi ipotesi dolose – si rimane nell'ambito di una "inosservanza del Regolamento Tecnico Internazionale" che rientra fra i "fatti squisitamente tecnici", compiuta da un appartenente al Gruppo Giudici Gara e che pertanto esula dalla cognizione del Tribunale Federale in favore dello specifico organo giustiziale di settore.

Neppure si può fare ricorso alla natura cosiddetta natura "residuale" della competenza del delineata dall'art. 38 comma 1 R.G., poiché si riferisce, esplicitamente, solo a procedimenti che non siano già pendenti innanzi al Giudice Sportivo Nazionale.

Esula dunque dalla competenza di questo Tribunale anche ogni decisione:

- sulla deduzione del Massafra laddove afferma che la presenza del *transponder* costituirebbe «*altra identificazione appropriata*», attesa la diversità di funzione con il pettorale (quando esso stesso non contiene il *microchip*), quest'ultimo consentendo nelle gare su strada l'identificazione degli atleti anche da parte dei Giudici di percorso (cfr. ad esempio l'art. 54.7.8 del qui applicabile Regolamento Tecnico Internazionale 2024), fermo restando che l'art. 5.8. del R.T.I. stabilisce che sistemi alternativi di identificazione debbano essere previamente autorizzati;
- sul fatto che, sempre quanto alla posizione del Massafra, mancandole il pettorale la signora Azzone non era correttamente identificabile nel percorso, non essendo sufficiente che, come emerso, fosse conosciuta personalmente da alcuni Giudici. L'incolpato va infine assolto dall'addebito di violazione dell'art. 22 del Regolamento Organico della FIDAL, trattandosi di norma rivolta esclusivamente agli atleti e pertanto di per sé non applicabile ai Giudici di Gara, né ad altre categorie di

soggetti.

Alla luce di quanto sin qui spiegato per la posizione del Massafra, si ritiene che neppure la Signora Angela Azzone sia responsabile di illecito sportivo ai sensi dell'art. 2 comma 2 R.G. FIDAL, mancando la prova di una condotta consapevolmente diretta ad alterare l'esito della gara o a procurare indebito vantaggio (che comunque non risulta che in concreto si siano verificati).

Per la stessa ragione non è possibile ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 Lett. k) R.G. in relazione alla condotta, pure contestata alla Azzone, di avere corso senza indossare il pettorale, infrazione che tuttavia sussiste in sé, avendo l'atleta violato un obbligo che certamente le incombe e dal quale non è esentata per il fatto che, come dalla medesima sostenuto nell'audizione del 26 febbraio 2025 in presenza del difensore, un Giudice di gara le avesse dapprima segnalato di indossare il pettorale, mentre altri ufficiali di gara, peraltro da lei non identificati, a suo dire l'avrebbero invece autorizzata a correre senza.

Non si ritiene invece sussistente l'addebito di violazione dell'art. 22 del Regolamento Organico della FIDAL, mancando nel deferimento indicazione di quale delle numerose condotte e obblighi previsti dalla disposizione sia da ritenersi oggetto di contestazione.

In considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari si ritiene pertanto equo comminare alla sig.ra Azzone la sanzione dell'ammonizione.

Sulle posizioni Caferri e Messina.

I fatti sono accaduti nell'ambito delle gare:

- “Corri in Birrificio” del 23 giugno 2024, valida come tappa del “Gran Prix Terra Jonica 2024” e del “Grande Salento 2024”, nella quale il Sig. Davide Caferri ha tagliato il traguardo con il tempo di 48 minuti e 29 secondi, identico a quello registrato per l'invece assente Carmen Alabrese;
- “Statte in corsa” del 14 luglio 2024, inserita nel circuito “12° Gran Prix di corsa Sulle Strade dello Jonio”, nella quale il Sig. Salvatore Messina ha tagliato il traguardo con il tempo di 57 minuti e 6 secondi, identico a quello registrato per l'invece assente Emiliano Giacobuzzo.

Dai mezzi di prova acquisiti risulta inequivocabilmente accertato come Davide Caferri e Salvatore Messina abbiano corso indossando il primo il *transponder* della sig.ra Carmen Alabrese e il secondo quello del sig. Emiliano Giacobazzo, entrambi assenti.

In tal senso depongono univocamente i rilievi cronometrici, le dichiarazioni di Carmen Alabrese ed Emiliano Giacobazzo, la documentazione fotografica e le classifiche in atti, non contestate dagli Incolpati, nonché la stessa dichiarazione che il Sig. Caferri ha depositato con la memoria difensiva datata 30 giugno 2025, nella quale afferma che il «*il microchip è stato spillato/incollato al pettorale*».

Si osserva infatti che, in base alle spiegazioni tecniche circa le dimensioni dei *transponder*, fornite alla Procura Federale, il 1° e 9 aprile 2025, dal Sig. Pasquale Capurso (Giudice nazionale e Vice Fiduciario Regionale FIDAL per la Puglia) e dalla sig.ra Ilaria Malcangi (Giudice di Gara e Fiduciario Regionale FIDAL per la Puglia dal 16 novembre 2024), risulta come sia praticamente impossibile che un atleta possa indossarne due senza accorgersene.

Di tal che è indubitabile che Davide Caferri e Salvatore Messina fossero ben consapevoli di portare sul proprio corpo, oltre i propri, anche i due *transponder* degli assenti, come è inequivocabilmente provato dalla classifica finale, nella quale sono registrati i tempi dei due assenti risultati identici a quelli dei due presenti. Tutti e quattro gli atleti sono tesserati per la Nuova Atletica Taranto e ciò ha comportato, risultando fittizio il passaggio al traguardo degli assenti, l'aumento del punteggio per la società sia nella classifica di gara, che in quella dei circuiti Grande Salento e Gran Prix Terra Jonica, con alterazione dei risultati sportivi.

Tale comportamento lede i principi fondamentali dell'etica sportiva e integra, come correttamente rilevato dalla Procura Federale, sia l'illecito sportivo di cui all'art. 2 comma 2 R.G. quanto all'alterazione dell'esito della gara e al vantaggio in classifica per il sodalizio di appartenenza, sia la violazione - nella forma aggravata ex art. 9 comma 3 lett. k) R.G. - del R.T.I. FIDAL secondo cui ogni atleta deve indossare il proprio pettorale e *transponder* assegnati univocamente, delle norme della Federazione e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, così come contestate nell'atto di deferimento sopra riportato (con la sola esclusione dell'art. 22 del Regolamento Organico della FIDAL, per le ragioni già esposte nel

caso dell'atleta Azzone).

Stante la rilevanza dell'illecito complessivo, caratterizzato dalla consapevolezza di porre in essere una condotta assolutamente vietata e contraria a tutti i principi generali dello sport, l'aggravante sopra detta è da ritenersi in ogni caso prevalente sulla attenuante "generica" di cui all'art. 9 comma 2 ultimo periodo R.G., che sarebbe ipotizzabile per la incensuratezza, ma che in questo caso non si ritiene di poter concedere.

Pertanto, in accoglimento delle richieste della Procura Federale, si ritiene congruo applicare, sia al sig. Davide Caferri che al sig. Salvatore Messina, la sanzione di complessivi mesi 6 di squalifica ciascuno (sanzione base mesi 4 con aumento di mesi 2 per l'aggravante contestata).

Sulla posizione Buzzacchino.

Il Sig. Massimo Buzzacchino, al tempo dei fatti Vicepresidente della A.S.D. Nuova Atletica Taranto, sempre assistito da proprio avvocato, ha dapprima dichiarato nell'audizione del 4 marzo 2025 di occuparsi spesso della consegna dei pettorali, ma di non ricordare se lo avesse fatto anche nelle gare del 23 giugno e 14 luglio 2024, mentre in quella del 21 maggio 2025 ha spiegato di essersi ricordato di non avere consegnato i *transponder* agli atleti in tali occasioni, per dedicarsi al riscaldamento atletico dovendo gareggiare.

Invero, con la intermedia memoria difensiva datata 6 maggio 2025, successiva alla notificazione dell'intendimento di deferimento, ha prodotto:

- dichiarazione a firma del sig. Vincenzo De Benedetto (anche da quest'ultimo depositata), Presidente della ASD Nuova Atletica Taranto, il quale attesta di essere stato lui stesso, nelle gare in esame, a consegnare i *transponder* agli atleti e non il Sig. Buzzacchino;
- numerose dichiarazioni a firma di atleti, corredate dei rispettivi documenti d'identità, i quali attestano di avere ritirato il pettorale e il *transponder* solo dal Sig. De Benedetto.

Gli elementi a disposizione di questo Tribunale, che deve necessariamente basarsi sui mezzi di prova offerti dalle parti e disporre eventuale integrazione istruttoria solo allorché si dimostrino non adeguati per decidere, conducono a ritenere che non vi sia prova che il Sig. Buzzacchino sia coinvolto nei fatti di cui al deferimento e che debba pertanto essere assolto

dagli addebiti.

Sulla posizione De Benedetto.

Il sig. Vincenzo De Benedetto, in proprio e quale Presidente della ASD Nuova Atletica Taranto, ha negato l'addebito sostenendo anche di avere lui stesso restituito alla giuria i *microchip* degli assenti e di avere segnalato l'accaduto (audizione del 21 maggio 2025 con assistenza dei difensori), ma è smentito dalle risultanze cronometriche delle due gare di cui al deferimento, i cui regolamenti sono in atti, poiché è del tutto evidente che se avesse restituito i dispositivi, non vi sarebbe stato il loro rilevamento al traguardo.

D'altra parte è processualmente pacifico che i *transponder* siano stati consegnati al Caferrì e al Messina dallo stesso Sig. De Benedetto, avendolo egli stesso dichiarato e correttamente messo nero su bianco.

Il fatto che, successivamente alla pubblicazione ufficiale da parte di CronoGare delle classifiche definitive, gli assenti siano stati da esse eliminati non esclude affatto la sussistenza delle delle condotte e dell'aggravante contestate, con la sola esclusione dell'art. 22 del Regolamento Organico della FIDAL, per le ragioni sopra esposte per l'atleta Angela Azzone.

L'Incolpato deve pertanto rispondere degli addebiti così individuati e, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura Federale, si ritiene equo applicare la sanzione complessiva dell'inibizione nella misura di mesi 8 (sanzione base mesi 6 e aumento di mesi 2 per l'aggravante contestata),

Sulla posizione della A.S.D. Nuova Atletica Taranto

Come correttamente evidenziato dalla Procura Federale, gli illeciti commessi dai Signori De Benedetto, Caferrì, Messina e Azzone, ciascuno con le proprie specificità, riverberano i propri effetti sulla posizione della ASD Nuova Atletica Taranto, la quale conseguentemente incorre:

- nella responsabilità diretta di cui all'art. 1 comma 3 lettera a) R.G. FIDAL per l'illecito sportivo doloso commesso dal proprio Presidente legale rappresente Sig. Vincenzo De Benedetto;

- nella responsabilità oggettiva di cui all'art. 1 comma 3 lettera b) R.G. FIDAL per gli illeciti commessi dai propri tesserati Davide Caferri, Salvatore Messina e Angela Azzone, tenuto anche conto che non è stata fornita la benché minima prova o valida argomentazione della eventuale sussistenza della messa in campo di strumenti idonei a dimostrare

Deve rilevarsi, pur non essendo elemento costitutivo dell'addebito, che dalle condotte del Presidente e dei tesserati il sodalizio ha inoltre ricevuto concreti e non dovuti vantaggi, sussistenti anche a prescindere dal se le risultanze delle due gare in contestazione l'abbiano o meno messa in condizione di superare altre società nelle classifiche finali di gara e di circuito.

Ciò in quanto, all'interno del sodalizio e verso l'utenza, hanno valore in sé sia la vittoria, sia il solo maggior distacco dalle società avversarie, idoneo a marcare una più eclatante supremazia sportiva.

Ad ogni buon conto, la A.S.D. si è classificata al primo posto del Circuito Provinciale Gran Prix dello Jonio e del circuito interprovinciale Grande Salento, aggiudicandosi, secondo il regolamento del CorriPuglia 2024, l'assegnazione di una tappa del medesimo circuito Regionale per l'anno 2025.

Come richiesto dalla Procura Federale, si ritiene pertanto equo applicare alla A.S.D. Nuova Atletica Taranto la sanzione dell'ammenda, quale prevista dall'art. 5 ultimo comma del Regolamento di Giustizia, nella misura di Euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, nei sensi e nei limiti specificati in motivazione:

- assolve il Sig. **Egidio Massafra** dagli addebiti di illecito sportivo di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL e 22 del Regolamento Organico FIDAL;
- dichiara la propria incompetenza a giudicare della residua porzione della condotta contestata al Sig. **Egidio Massafra**, competente essendo il Fiduciario Nazionale del Gruppo Giudici Gara FIDAL, al quale dispone trasmettersi gli atti a cura della Procura Federale;

- assolve la Signora **Angela Azzone** (tess. n. QF002681 – cod. Soc. TA479) dall’addebito di illecito sportivo di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL e 22 del Regolamento Organico FIDAL e la dichiara responsabile disciplinarmente della residua condotta antiregolamentare, irrogando alla medesima la sanzione dell’ammonizione;
- dichiara il Sig. **Davide Caferri** (tess. n. QF004521 – cod. soc. TA4799) responsabile degli addebiti specificati, con l’aggravante di cui all’art. 9 comma 3 lett. k) R.G. FIDAL, e pertanto applica allo stesso la sanzione complessiva di mesi 6 di squalifica;
- dichiara il Sig. **Salvatore Messina** (tess. n. QF004920 – Cod. Soc. TA479) responsabile degli addebiti specificati, con l’aggravante di cui all’art. 9 comma 3 lett. k) R.G. FIDAL, e pertanto applica al medesimo la sanzione complessiva di mesi 6 di squalifica;
- assolve il Sig. **Massimo Buzzacchino** (tess. n. TA1079 - Cod. Soc. TA4799) da tutti gli addebiti;
- dichiara il Sig. **Vincenzo De Benedetto** (tess. n. TA1101 – Cod. Soc. TA4799), in proprio e quale Presidente pro-tempore della A.S.D. Nuova Atletica Taranto, responsabile degli addebiti specificati, con l’aggravante di cui all’art. 9 comma 3 lett. k) R.G. FIDAL, e pertanto applica al medesimo la sanzione complessiva di mesi 8 di inibizione;
- dichiara la **ASD Nuova Atletica Taranto** (Cod. Soc. TA4799), in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile degli addebiti contestati con il deferimento, pertanto applicando alla medesima la sanzione dell’ammenda nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00);

avverte

che la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Manda

alla Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l’esecuzione.

Roma, 21 luglio 2025

Avv. Armando Argano – Presidente

Avv. Elisa Brigandì - Componente

Avv. Lorenza Mel – Componente Estensore